

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Suap di CALOLZIOCORTE in delega alla CCIAA COMO - LECCO

Identificativo nazionale SUAP: 8857

Protocollo: REP_PROV_LC/LC-SUPRO/0081722 del 07/07/2021

DOLCI ERMANNO

DLCRNN54B01A794V

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03336650134-24112020-0930 - SUAP 8857 - 03336650134
EDILIZIA BINDA S.R.L.

Gentile utente,
la seguente comunicazione Le è stata inviata dallo sportello SUAP del comune di CALOLZIOCORTE, in
relazione alla Sua pratica n.03336650134-24112020-0930
SUAP mittente: Sportello n.8857 - Suap di CALOLZIOCORTE in delega alla CCIAA COMO - LECCO
Pratica: 03336650134-24112020-0930
Impresa: 03336650134 - EDILIZIA BINDA S.R.L.
Protocollo pratica: REP_PROV_LC/LC-SUPRO 0099748/22-12-2020
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_LC/LC-SUPRO 0081722/07-07-2021.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	EDILIZIA BINDA S.R.L.		
Codice fiscale:	03336650134	Provincia sede legale:	LECCO

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di stoccaggio (messa in riserva R13) di		
Codice Pratica:	03336650134-24112020-0930		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	AIROLDI	Nome:	SONIA
-----------------	---------	--------------	-------

ALLEGATI PRESENTI

Copia-DocPrincipale-1040-AUA-AUTORIZZAZIONE-BINDA.pdf.p7m - Provvedimento finale del procedimento
Copia_DocPrincipale_Edilizia_Binda_Calolziocorte_Aut_AUA_completa.pdf

MARCA DA BOLLO
DIGITALE
DA € 16,00
Numero seriale:
01200882843073 del
07.07.2021



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

N° Prot. /8.3

Calolziocorte, 07.07.2021

N° 1040/SUAP Pratica n. 03336650134-24112020-0930

Responsabile del procedimento: Rag. Sonia Airoidi (tel. 0341/639279) e-mail: airoidi.sonia@comune.calolziocorte.lc.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 13.3.2013, N. 59 – PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO. Pratica n°03336650134-24112020-0930

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la domanda pervenuta tramite il portale “*impresainungiorno*” in data 22.12.2020, protocollo Comunale n. 30863 in data 22.12.2020, presentata dalla ditta EDILIZIA BINDA SRL con sede e unità produttiva a Calolziocorte in via dei Sassi n. 5 .

Richiamato il provvedimento Tit. 9 Cl. 8 Fasc. 2021/107 adottato dalla Provincia di Lecco in data 28.06.2021 prot.n. 35787 ai sensi del D.P.R 59/2013 art. 4 Comma 7, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento conclusivo con il quale è stata adottata l'autorizzazione unica ambientale per la ditta EDILIZIA BINDA SRL con sede legale ed impianto produttivo in Calolziocorte via dei Sassi n. 5 ai sensi del DPR 59/2013, alle condizioni contenute nel predetto provvedimento della Provincia di Lecco;

Visto il D.P.R. 13.3.2013, n. 59 “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”.

Visto il D.P.R. n° 160 del 07.09.2010 e s.m.i.

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta.

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “Codice di Comportamento”.

DISPONE

la conclusione del procedimento avviato con l'istanza di cui sopra

RILASCIATA

alla ditta EDILIZIA BINDA SRL con sede legale ed insediamento produttivo in Calolziocorte via dei Sassi n. 5 il presente provvedimento conclusivo di rilascio **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13.3.2013, n. 59 per i seguenti titoli abilitativi:

- A) L'autorizzazione allo scarico (di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - In fognatura.
- C) L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - Modifica Sostanziale.
- E) La comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico (di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447).

dell'unità produttiva a Calolziocorte via dei Sassi n. 5 come da provvedimento adottato dalla Provincia di Lecco in data 28.06.2021 prot. 35787 id. Servizio Ambiente – Tit. 9 Cl. 8 Fasc. 2021/107 che viene allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, alle condizioni indicate nel citato provvedimento provinciale.

ATTESTA

che l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al presente titolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del presente provvedimento conclusivo ed è rinnovabile presentando istanza almeno 6 mesi prima della scadenza alle condizioni di cui all'art. 5 del DPR 59/2013;

RENDE NOTO

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- che l'Ufficio e la persona responsabili del procedimento relativo al presente atto sono rispettivamente il Servizio Sportello Unico del comune di Calolziocorte - rag. Sonia Airoidi (e-mail: airoidi.sonia@comune.calolziocorte.lc.it).
- che il titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta del responsabile del procedimento è il Segretario Generale (e-mail: segretario@comune.calolziocorte.lc.it).
- che presso il predetto ufficio possono essere visionati, durante gli orari di apertura al pubblico, gli atti della pratica.
-

DISPONE ALTRESÌ

che il presente provvedimento:

- sia trasmesso alla ditta interessata.
- sia trasmesso: PROVINCIA DI LECCO - A.T.O. SERVIZI IDRICI LECCO - LARIO RETI HOLDING S.P.A. - ARPA - DIPARTIMENTO DI LECCO - PARCO ADDA NORD.
- sia reso noto pubblicandolo all'Albo Pretorio

Il Responsabile del SUAP
Rag. Sonia Airoidi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale*



Provincia di Lecco

Protocollo digitale
Fasc. 9.11/2021/65

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, Art. 4 Comma 7. Ditta Edilizia Binda srl con sede legale in Comune di Calolziocorte (LC), via dei Sassi n. 5 ed impianto in Comune di Calolziocorte (LC), via Santi Cosma e Damiano snc.
Pratica SUAP n. 03336650134 – 24112020 – 0930.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI E MOBILITA' - VIABILITA'

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, "Norme in materia ambientale e s.m.i.";
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni. Dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";
- la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)";
- La LR n. 19/2014 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" ed in particolare l'art. 22 della stessa recante disposizioni per l'attuazione del DPR n. 59/2013;
- la DGR 16 maggio 2014 n. 1840 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la DGR X/3827 del 14/07/2015 "Indirizzi Regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13/03/2013 n. 59";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L.R. n. 26 del 12/12/2003, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche e s.m.i.";
- la D.g.r 20 giugno 2014, n. X/1990 – Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche come aggiornata con d.g.r. 12 febbraio 2018, n. X/7860;
- la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i. "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- il D.M. Ambiente n. 350/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

- il R.R. del 24 aprile 2006 n. 4 *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26"*;
- la D.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772 *"Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14 c. 2 R.R. n. 4/2006"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 20 gennaio 2010 n. 8/11045 *"Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art.44, comma 1 let. c) della L.R. n. 26/2003 e s.m.i."*
- il vigente Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato via definitiva dal Consiglio Provinciale di Lecco nella seduta del 29 dicembre 2015 come aggiornato con deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 75/17 del 30 gennaio 2017 e n. 79/17 del 20 febbraio 2017;
- DGR n. 19461 del 19.11.2004 avente per oggetto *"Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DGR nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01"*;
- la decisione 2014/955/UE che modifica l'elenco europeo dei rifiuti, introduce alcuni nuovi codici, cambia numerose definizioni e sopprime gli artt. 2 e 3 della decisione 2000/532/CE; nell'ordinamento italiano l'Allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, introduzione compresa, viene sostituito dalla decisione in parola;

VISTO il DPR 445/00 ed i controlli da questo previsti in base ai quali qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente il soggetto autorizzante da ogni conseguenza;

PRESO ATTO che la ditta in Edilizia Binda srl con sede legale in Comune di Calolziocorte (LC), via dei Sassi n. 5 ed impianto in Comune di Calolziocorte (LC), via Santi Cosma e Damiano snc ha trasmesso tramite il SUAP di Calolziocorte in data 24/12/2020 (Protocolli in ingresso della Provincia di Lecco nn. 78631 e 78632) istanza di AUA per l'ottenimento dei seguenti titoli:

- domanda di autorizzazione allo scarico (di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i) in pubblica fognatura;
- comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico (di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447);
- comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi (di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

VISTI:

- la nota della Provincia di Lecco Protocollo n. 5779 del 22/01/2021 di convocazione della conferenza dei servizi asincrona;
- la nota della Provincia di Lecco al SUAP, prot. n. 9205 del 05/02/2021, di richiesta di integrazioni alla ditta;
- la nota dell'Ufficio d'Ambito di Lecco, prot. prov.le n. 9412 del 08/02/2021, di richiesta di approfondimenti, trasmessa dalla Provincia al SUAP con prot. n. 9742 del 08/02/2021;
- la nota di ATS Brianza, prot. prov.le n. 10701 del 12/02/2021, che comunica l'assenza di espressione di parere in merito all'istruttoria;
- la richiesta del Comune di Calolziocorte all'ARPA, prot. prov.le n. 14401 del 04/03/2021, di espressione di parere in merito alla previsione di impatto acustico presentata dalla ditta;
- le integrazioni della ditta trasmesse dal SUAP di Calolziocorte, protocollo in ingresso della Provincia di Lecco n. 15535 del 10/03/2021;
- il parere del Comune di Calolziocorte, prot. prov.le n. 21521 del 09/04/2021, con esclusione della valutazione sull'impatto acustico, richiesta ad ARPA;
- la nota di ARPA, prot. prov.le n. 21537 del 09/04/2021, con la quale sono stati richiesti alla ditta approfondimenti in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico;
- la trasmissione al SUAP da parte della Provincia di richiesta di approfondimenti alla ditta con prot. n. 22351 del 14/04/2021;
- la nota prot. n. 30011 del 26/05/2021, con la quale l'Ufficio d'Ambito di Lecco ha

espresso il parere di competenza;

- le note protocolli prov.li nn. 30102, 30103 e 30104 del 26/05/2021 con le quali gli approfondimenti richiesti alla ditta sono stati inoltrati dal SUAP di Calolziocorte;
- la nota prot. n. 30314 del 27/05/2021, con la quale tali approfondimenti sono stati inoltrati dalla Provincia all'ARPA;
- l'integrazione documentale ricevuta con prot. n. 33278 del 14.06.21 di dichiarazione di accettazione dell'incarico di direttore tecnico;
- il parere dell'ARPA prot. n. 33850 del 16.06.21.

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- l'Ufficio Rifiuti ha predisposto l'allegato tecnico A relativo alla comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda Speciale ha predisposto l'allegato tecnico B relativo allo scarico in pubblica fognatura;

RICHIAMATE le prescrizioni contenute negli allegati tecnici A e B, che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

RILEVATO che, per quanto concerne la disponibilità dell'area interessata dall'impianto, la ditta ha fornito copia del contratto di comodato, con durata pattuita fino a revoca del comodante, stipulato per i mappali 632 e 1067 del foglio 2 con i sig.ri Binda Marco e Binda Paola in data 03.12.2020;

RITENUTO, pertanto, di vincolare i termini di validità del presente provvedimento all'efficacia del contratto di comodato stipulato con i sig.ri Binda Marco e Binda Paola, in virtù del quale la società Edilizia Binda srl risulta avere la piena disponibilità dell'area ove insiste l'impianto;

VISTA la comunicazione del 29/01/2021 del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'Art. 87 del D.Lgs. 159/2011, dalla quale emerge che per la ditta Edilizia Binda srl non sussistono a tale data cause interdittive di cui all'Art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159 e s.m.i.

DATO ATTO che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai comuni ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 2 dell'11 febbraio 2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa IV – Protezione civile Trasporti e Mobilità – Viabilità attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

RITENUTO di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - artt. 4 e 5;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

DETERMINA

di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici A e B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni sopraindicate e alle condizioni di seguito riportate;

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della l. 241/1990;
- 2) la presente autorizzazione avrà la durata di **quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP di Calolziocorte del presente titolo, che dovrà essere trasmesso anche alla Provincia di Lecco, precisando che l'istanza di rinnovo dovrà

essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

- 3) l'efficacia dell'Autorizzazione Unica Ambientale è subordinata all'accettazione da parte dell'Autorità competente (Provincia) delle garanzie finanziarie che dovranno essere prestate in conformità alla DGR n. 19461 del 19.11.2004. La copertura finanziaria dovrà avere una durata complessiva pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di un anno. A tal fine la ditta può optare per una delle seguenti modalità alternative:
 - garanzia finanziaria di durata quindici anni più 1;
 - garanzia finanziaria di durata inferiore (es. 5 anni +1) che dovrà essere rinnovata più volte nel corso della durata dell'autorizzazione. Pertanto, almeno, **30 gg.** prima della data di scadenza della polizza la ditta dovrà provvedere al suo rinnovo. Il proseguimento dell'attività è subordinato all'accettazione da parte della scrivente Provincia del rinnovo/proroga temporale della fideiussione in essere, pena la decadenza dell'autorizzazione alla data di scadenza del primo periodo di garanzia finanziaria prestata;
- 4) la ditta, in conseguenza di quanto indicato al punto 3), dovrà prestare, **entro 90 giorni** dalla notifica della presente, fidejussione a favore della Provincia di Lecco per un ammontare totale, sulla base dell'allegato C) della predetta DGR determinato in **€ 20.752,86** relativo a:
 - messa in riserva (R13) di 1.175 mc di rifiuti non pericoli pari a € 20.752,86 (per l'applicazione della tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
- 5) la validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale è comunque vincolata all'efficacia del contratto di comodato stipulato con i sig.ri Binda Marco e Binda Paola in data 03.12.2020, con durata pattuita fino a revoca del comodante, in virtù del quale la società Edilizia Binda srl risulta avere la piena disponibilità dell'area ove insiste l'impianto. Resta inteso che la ditta è comunque tenuta ad informare la Provincia riguardo ad ogni fatto che possa eventualmente comportare la risoluzione del contratto in parola;
- 6) il presente atto sostituisce, ove presenti, le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali a far data dall'efficacia del provvedimento di rilascio;
- 7) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- 8) entro il 30/04 di ogni anno dovrà essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione al registro provinciale secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente n. 350/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997. Il mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporterà la sospensione dell'iscrizione della ditta nei registri di cui agli Art. 214, comma 6 e 216 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in forza di quanto stabilito dall'Art. 3 comma 3 del D.M. 350/98;
- 9) il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi (art. 3 c.1 DPR 59/2013):
 - comunicazione in materia di rifiuti;
 - comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

- 10) relativamente all'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dai Comuni ai sensi della L. 445/95 e L.R. 13/2001;
- 11) il presente atto verrà trasmesso al SUAP di Calolziocorte per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla richiedente ditta Edilizia Binda srl con sede legale in Comune di Calolziocorte (LC), via dei Sassi n. 5 ed impianto in Comune di Calolziocorte (LC), via Santi Cosma e Damiano snc;
- 12) a norma dell'art.3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Dirigente
Fabio Valsecchi

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05

ALLEGATO TECNICO A - RIFIUTI

Ditta: Edilizia Binda srl

Sede legale: via dei Sassi n. 5, Calolziocorte (LC)

Impianto: via Santi Cosma e Damiano snc, Calolziocorte (LC)

Legale rappresentante: Binda Marco

Direttore Tecnico: Binda Marco

1 Descrizioni delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie adibita all'attività di gestione rifiuti è pari a 854 mq, così ripartiti:

- 380 mq: superficie adibita alla messa in riserva dei rifiuti;
- 425 mq: area di manovra automezzi/conferimento rifiuti;
- 22 mq: box adibito ad ufficio e servizio igienico;
- 27 mq: area occupata dalla pesa.

1.2 L'area è contraddistinta dai mappali n. 632 e 1067 del foglio 2. L'area di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi avverrà su parte di entrambi i mappali.

1.3 L'area interessata dall'attività di gestione rifiuti è esclusa dal campo di applicazione dei criteri localizzativi di cui al Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con dgr n. 1990 del 20.06.2014 ed aggiornato con dgr n. 7860 del 12.02.2018, secondo quanto previsto dall'art. 12 delle NTA e dal paragrafo 14.5 dell'Appendice 1 del PRGR, in quanto l'impianto effettua unicamente operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi e non ricade in zona con "destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale (PGT) o dal PTC dei parchi". Come indicato nel parere comunale prot. prov.le n. 21521 del 09.04.2021 parte del mappale n. 632 risulta in *"fascia di rispetto 1, dello studio per la definizione del reticolo idrografico minore comunale ai sensi della DGR 7-7868/2002, ove gli interventi risultano disciplinati dall'art. 5 del Regolamento di Polizia Idraulica. Si precisa che in tale porzione di terreno non sono previste opere edilizie e non è oggetto dell'attività di stoccaggio di rifiuti non pericolosi"*.

Riguardo ai vincoli penalizzanti che interessano l'area dell'impianto di gestione rifiuti si prende atto della dichiarazione del Parco Adda Nord, ricevuta unitamente all'istanza, di Valutazione di incidenza positiva per quanto concerne la Zona Speciale di Conservazione Palude di Brivio, posta a distanza inferiore ad 1 km dal sito in esame.

1.4 Le aree adibite allo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti sono pavimentate in cls.

1.5 L'attività di gestione rifiuti consiste nella messa in riserva (R13) per un volume complessivo di 1.175 mc, corrispondenti a 1.940 tonnellate.

1.6 I codici EER dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto e le relative operazioni di recupero sono indicati nella tabella che segue:

Tipologia	Descrizione	Provenienza	Caratteristiche del rifiuto	Codici EER	Operazioni	Quantità istantanea di messa in riserva prima del trattamento		Quantità massima annua trattata	
						t	mc	t/a	mc/a
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti	attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento	materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto	170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	R13	975	550	30.000	16.350

	stradali, purché privi di amianto								
7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.	rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.	170302	R13	300	150	7.500	3.750
7.29	rifiuti di lana di vetro e lana di roccia	attività di manutenzione e/o di demolizione	rifiuti solidi costituiti essenzialmente da silicati, con possibili tracce di composti organici, escluso amianto	170604	R13	20	100	20	100
7.31 bis	terre e rocce di scavo	attività di scavo	materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica	170504	R13	600	300	18.000	9.000
9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni	legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura	150103 170201 200138	R13	45	75	3.480	5.800
TOTALE					R13	1.940	1.175	59.000	35.000

2 Prescrizioni di carattere generale

- 2.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.d.g. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998, per quanto applicabili, le cui prescrizioni tecniche si intendono qui integralmente richiamate.
- 2.2 Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'impianto.
- 2.3 L'impianto deve essere gestito e mantenuto nel rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta e facente parte integrante della presente autorizzazione.
- 2.4 L'origine dei rifiuti in ingresso deve essere nota; i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione dovranno essere esenti da amianto e non potranno essere ritirati:
 - rifiuti da attività di demolizione e costruzione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di sostanze pericolose;
 - rifiuti da attività di demolizione e costruzione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose.
- 2.5 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e, ove necessaria, di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per i quali l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
 Le verifiche analitiche di cui ai punti a) e b) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione:
 - di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), in tal caso la verifica verrà richiesta in occasione del primo conferimento e successivamente con cadenza semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nei processi di produzione;

- di quelli che provengono da grossi cantieri, in tal caso la verifica sarà richiesta al produttore prima dell'inizio dei conferimenti e, successivamente, ogni 3.000 mc.
- 2.6 I rifiuti di cui al codice EER 170302 - *Miscela bituminosa diversa da quelle di cui alla voce 170301* possono essere accettati senza verifica analitica della "non pericolosità" solo nel caso in cui il produttore del rifiuto sia in grado di dimostrare, con adeguata documentazione, che il rifiuto non contenga catrame di carbone.
- 2.7 Deve essere tenuta a disposizione degli Enti di Controllo la documentazione relativa alle verifiche, eventualmente anche di tipo analitico, eseguite sui rifiuti con codice "a specchio".
- 2.8 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- 2.9 I rifiuti in ingresso devono essere mantenuti distinti per tipologie omogenee in maniera ben individuabile, nel rispetto delle aree indicate sulla planimetria allegata al presente provvedimento.
- 2.10 Lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli nelle aree dedicate deve avvenire con modalità atte ad evitare la miscelazione e mantenendo il deposito separato; l'altezza dei cumuli deve essere commisurata alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza degli operatori.
- 2.11 Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso al centro compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee.
- 2.12 Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.13 Le aree destinate alla raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti pericolosi allo stato liquido e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente, devono essere al chiuso ovvero al coperto e dotate di pavimentazione con adeguata resistenza ed impermeabilizzazione.
- 2.14 I contenitori dei rifiuti devono essere in possesso di adeguati requisiti di resistenza e le aree dedicate devono essere contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione e la specifica del rifiuto contenuto.
- 2.15 I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 2.16 I fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite.
- 2.17 Gli eventuali rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero in contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza.
- 2.18 I fusti contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di bacino di contenimento di volume utile pari alla capacità del fusto stesso o, nel caso della presenza contemporanea di più fusti, pari a 1/3 della capacità totale dei fusti stessi e comunque non inferiore a quella del contenitore più grande.
- 2.19 Lo stoccaggio dei rifiuti, in qualunque modo avvenga, deve essere ordinato prevedendo appositi corridoi o separazioni per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento.
- 2.20 I rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2.21 I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente fra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore devono essere stoccati in modo da non interagire fra loro.
- 2.22 Deve essere prevista un'area di emergenza, di dimensioni contenute e dotata di appositi presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o all'accettazione all'impianto
- 2.23 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della pericolosità degli stessi, anche in relazione al contrasto del rischio incendio; durante le operazioni gli addetti

dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

- 2.24 La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
 - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.25 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.26 Devono essere evidenziate con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 2.27 La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta e la circolazione opportunamente regolamentata.
- 2.28 Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni.
- 2.29 I macchinari ed i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.30 Le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti) devono essere impermeabilizzate e mantenute tali, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.31 Le pavimentazioni delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici e la salvaguardia delle acque di falda.
- 2.32 Devono essere presenti presso l'impianto apposite sostanze/dispositivi da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
- 2.33 In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali assorbenti inerti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti da operazioni di pulizia devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.34 L'area di stoccaggio dei rifiuti deve essere dotata di idonea cartellonistica riportante i codici EER o la tipologia del materiale in uscita.
- 2.35 I rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- 2.36 I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio se non strettamente collegati agli impianti di recupero. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico / commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. Si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/1998, per quanto applicabili.
- 2.37 Il passaggio tra siti che eseguono l'operazione di messa in riserva (R13) è consentita esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini di eseguire una operazione propedeutica al recupero (cernita, selezione, frantumazione, macinazione, riduzione volumetrica dei rifiuti).
- 2.38 La ditta dovrà provvedere a mantenere aggiornata la documentazione inerente le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e/o recupero finale ai quali sono destinati i

rifiuti ritirati e/o prodotti.

- 2.39 La ditta è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
- a. tenuta della documentazione amministrativa costituita dal registro cronologico di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e del formulario di identificazione rifiuto di cui al successivo art. 193. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del D.lgs. 152/2006 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 1° aprile 1998, n. 148 e n. 145 nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione previgenti alle modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020;
 - b. compilazione della scheda impianti dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 21 aprile 2017, n. X/6511.
- 2.40 Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. È inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
- 2.41 La ditta deve effettuare con cadenza almeno semestrale la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche.
- 2.42 I reflui derivanti dalla pulizia dei disoleatori – decantatori e dei pozzetti/griglie/caditoie costituiscono rifiuto e pertanto dovranno essere assoggettati alla normativa di settore; i dati devono essere riportati sul registro di carico e scarico (o del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), con annotazioni che evidenziano la formazione del rifiuto connessa alle operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento/contenimento.
- 2.43 La recinzione e la barriera a verde devono sottoposte a periodico controllo e a manutenzione al fine di garantirne l'integrità.
- 2.44 Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché all'art. 64 del DPR 303/1956.
- 2.45 Devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 e s.m.i..
- 2.46 Deve essere presente l'impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h 24.
- 2.47 Tutti gli impianti presenti devono essere oggetto di verifica e di controllo periodico per assicurarne la piena efficienza.
- 2.48 Le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i livelli massimi ammissibili specificati dal D.p.c.m. 14/11/1977, D.p.c.m. 01/03/1991 e L. 447/1995, e successive modifiche e integrazioni.
- 2.49 Il direttore tecnico, opportunamente formato, deve essere sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.
- 2.50 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Lecco, ad ARPA ed al Comune territorialmente competente del territorio.

3 Prescrizioni specifiche

- 3.1 L'impianto deve essere conforme a quanto riportato nella planimetria allegata alla presente *“Tavola UNICA – aggiornamento del 04.03.2021”* ricevuta con prot. prov.le n. 15535 del 10.03.2021.
- 3.2 La localizzazione delle attività di messa dei rifiuti deve essere conforme a quanto riportato nell'elaborato di cui al punto precedente.

- 3.3 Le aree utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti devono mantenere una separazione fisica tra le principali categorie di rifiuti.
- 3.4 Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.
- 3.5 L'impianto di nebulizzazione ed umidificazione dovrà risultare attivo in occasione di condizioni atmosferiche che possano favorire la dispersione di polveri (assenza prolungata di precipitazioni, presenza di vento), anche mediante l'utilizzo, se tecnicamente possibile, di appositi sensori e sistemi automatici.
- 3.6 L'impianto di nebulizzazione dovrà in ogni caso risultare attivo:
- durante le fasi di movimentazione dei rifiuti all'interno dell'area con mezzi meccanici;
 - durante le fasi di carico e scarico dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto.
- 3.7 Il sistema di nebulizzazione di acqua nelle aree dove avviene la movimentazione dei rifiuti in cumulo e durante fasi di carico / scarico dei medesimi, nonché la bagnatura degli spazi di manovra dei mezzi destinati alla movimentazione dei rifiuti dovrà garantire l'abbattimento delle polveri generate dalle lavorazioni su tutta l'area dell'impianto. Pertanto, il numero degli ugelli nebulizzatori installati dovrà assicurare la copertura dell'intera area con ampio margine.
- 3.8 Il sistema di umidificazione e di nebulizzazione dovrà essere sottoposto a verifica e manutenzione in modo da garantirne l'integrità e l'efficienza.
- 3.9 La ditta dovrà adoperarsi per ridurre la produzione e la diffusione di polveri dovute al transito e alla movimentazione dei mezzi nell'impianto mediante i seguenti accorgimenti:
- riduzione della velocità di transito dei mezzi (procedere a passo d'uomo);
 - esecuzione delle soste a motore spento;
 - pulizia periodica delle aree di transito.
- 3.10 Le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse.
- 3.11 Tutta la documentazione relativa ai controlli effettuati, i resoconti di prova e le carte degli strumenti devono essere conservati, in forma cartacea o in forma di file elettronico, per almeno tre anni presso la sede dell'impianto.
- 3.12 La ditta deve rispettare i valori limite di emissione e immissione della zonizzazione acustica del Comune di Calolziocorte, con riferimento ai valori limite della L. 447/1995, come modificata dal D. Lgs. 42/2017, e del D.P.C.M. 14.11.1997, nonché i valori limite differenziale presso i recettori abitativi più vicini all'insediamento.
- 3.13 Come da dichiarazione nella relazione previsionale di impatto acustico, la pala gommata e l'escavatore dovranno essere utilizzati **alternativamente**.
- 3.14 Entro **60 giorni** dalla data di inizio della nuova attività, che dovrà essere comunicata agli Enti competenti, dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche atta a verificare la conformità delle immissioni sonore e del livello di rumore ambientale a tutti i limiti (assoluti e differenziali) stabiliti dalla normativa vigente in particolare presso eventuali uffici delle attività produttive confinanti e/o presenti nell'area produttiva. La valutazione post-operam, da attuarsi in periodo riferimento diurno, dovrà verificare le condizioni di massimo esercizio aziendale considerando la contemporaneità delle sorgenti sonore che possono operare congiuntamente. Dovrà inoltre essere verificata e documentata l'eventuale presenza di componenti tonali e/o impulsive penalizzabili legate alle attività della ditta. A tale riguardo le misure dovranno essere svolte per tempi di misura atti a valutare la presenza di sorgenti sonore, anche a funzionamento non continuo, che possano essere eventualmente caratterizzate dalla presenza di tali componenti penalizzabili. La relazione dei rilievi eseguiti dovrà essere inoltrata agli Enti competenti.
- 3.15 Qualora a seguito di detta campagna di misura si riscontrino difformità ai limiti normativi, la documentazione di impatto acustico post-operam dovrà essere accompagnata dalla descrizione degli interventi di bonifica acustica necessari e dall'indicazione della tempistica di realizzazione degli stessi.
- 3.16 Come da parere comunale prot. prov.le n. 21521 del 09.04.2021 *"Si prescrive che l'accesso all'area di stoccaggio rifiuti non pericolosi avvenga dall'attuale strada. Non sarà possibile modificare o ampliare l'attuale strada di accesso in quanto insistente su area classificata agricola e in fascia di rispetto ferroviario"*.

4 Piani

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto, il gestore, non oltre 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, deve presentare alla Provincia di Lecco, all'ARPA Dipartimento di Lecco e al Comune un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b. programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c. verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- d. identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; resta inteso che il mantenimento di strutture edilizie ed impianti potrà avvenire esclusivamente qualora le aree interessate siano compatibili con lo strumento urbanistico al momento vigente;
- e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

4.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Si rammenta che il piano di emergenza deve essere integrato secondo i contenuti di cui all'art. 26-bis della recente Legge 1 dicembre 2018, n. 132 e relativa circolare ministeriale del 13.02.2019.

Nel caso si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto e obbligatoriamente presente in impianto.

Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda Speciale

Telefono 0341.501701

E-mail : segreteria@atolecco.it

Pec: ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it

Titolo 8, Classe 4

TRASMESSO VIA PEC

Spett.

Provincia di Lecco
Servizio Ambiente

Lario Reti Holding. S.p.A.

OGGETTO: EDILIZIA BINDA S.R.L. CALOLZIOCORTE
SEDE LEGALE: VIA DEI SASSI 5
STABILIMENTO: VIA SANTI COSMA E DAMIANO SNC.
ISTANZA DI AUA

Con riferimento all'istanza in oggetto, acquisito il parere di Lario Reti Holding, a conclusione della parte di competenza dei lavori della conferenza di servizi convocata dalla Provincia di Lecco in data 22 gennaio 2021, lo scrivente Ufficio esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per lo scarico in fognatura nel rispetto del documento allegato.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Elena Arena

EDILIZIA BINDA S.R.L. CALOLZIOCORTE

Sede legale: via dei sassi 5

Sede stabilimento: via santi Cosma e Damiano snc

Allegato al parere

Premesse

L'azienda è esercente l'attività di stoccaggio (messa in riserva R13) di rifiuti non pericolosi per avviarli ad impianti di recupero; in particolare presso lo stabilimento localizzato in via santi Cosma e Damiano sono stoccati rifiuti non pericolosi derivanti da attività edilizie.

Le acque approvvigionate da pubblico acquedotto per un volume medio di 100 mc/anno, sono utilizzate per l'uso domestico e industriale. Il codice servizio acquedotto dell'utenza non è ancora stato assegnato.

Lo scarico di acque reflue domestiche equivale a un volume medio stimato di 50 mc/anno (0,080 mc/addetto-giorno * 2 addetti * 300 giorni/anno).

L'attività non genera reflui di natura industriale. L'acqua approvvigionata per uso produttivo viene utilizzata per la nebulizzazione ed umidificazione nelle aree dove avviene la movimentazione dei rifiuti in cumulo e durante le fasi di carico/scarico dei medesimi (nonché la bagnatura degli spazi di manovra dei mezzi destinati alla movimentazione dei rifiuti) senza creare sgocciolamenti.

Acque meteoriche

Le acque di prima pioggia e di lavaggio provengono da superfici scolanti in cui si svolge l'attività di messa in riserva di rifiuti, pertanto l'attività dell'azienda rientra nell'elenco delle attività dalle cui superfici scolanti decadono acque di pioggia e di lavaggio che devono essere soggette a regolamentazione, così come disposto dall'art. 3 del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ...".

La superficie impermeabilizzata interessata allo smaltimento delle acque di prima pioggia è pari a 854 mq.

Il sistema di separazione delle acque di prima pioggia in progetto è parzialmente conforme dal punto di vista tecnico al R.R. n.4/2006 (lo schema logico di funzionamento del sistema di gestione delle acque di prima pioggia è impostato correttamente ma i volumi della vasca di prima pioggia sono sovradimensionati rispetto alle esigenze attuali). Non sono state fornite le specifiche tecniche e le sezioni dell'impianto di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ritiene necessario un sistema di misura e registrazione in continuo della portata scaricata. Pertanto la misura dei volumi scaricati sarà assunta pari al valore desumibile dallo strumento da installare.

Le acque meteoriche contaminate (di prima pioggia) non sono sottoposte a trattamento prima dello scarico in rete fognaria ma l'impresa prevede di installare un desoleatore prima dello scarico in fognatura.

Le acque di prima pioggia potranno essere ispezionate e prelevate tramite pozzetto individuato nella planimetria allegata al presente atto **[Tavola UNICAbis del 13 maggio 2021 – scala 1:200]**.

Lo scarico di acque di prima pioggia (codice servizio depurazione non ancora assegnato) è immesso nella pubblica fognatura mista di via santi Cosma e Damiano, in corrispondenza del punto di allaccio da identificare mediante videoispezione.

Le acque meteoriche non contaminate saranno accumulate e riutilizzate per la nebulizzazione ed umidificazione nelle aree dove avviene la movimentazione dei rifiuti in cumulo e durante le fasi di carico/scarico dei medesimi e per la bagnatura degli spazi di manovra dei mezzi destinati alla movimentazione dei rifiuti. Il volume in eccedenza, previo trattamento di disoleazione, verrà scaricato sul suolo attraverso un pozzo perdente.

L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della rete fognaria è l'impianto di depurazione di Calolziocorte.

EDILIZIA BINDA S.R.L. CALOLZIOCORTE

Sede legale: via dei sassi 5

Sede stabilimento: via santi Cosma e Damiano snc

Allegato al parere

Prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura

Limiti allo scarico:

1. Le **acque meteoriche contaminate** devono assicurare il rispetto dei seguenti limiti allo scarico:

limiti allo scarico previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell’Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 e smi.

Limite di portata:

2. Lo scarico delle **acque meteoriche contaminate** in pubblica fognatura è autorizzato con i seguenti valori di portata massima:

$Q_{\max}$ scarico = 4,3 mc/giorno

$Q_{\max}$ scarico = 4,3 mc/ora.

3. Il titolare dello scarico deve assicurare **annualmente** i seguenti **autocontrolli**:

Acque	Codice SIRE	Codice punto di allaccio	Codice servizio depurazione	Pozzetto di campionamento	Parametri di controllo
Meteoriche contaminate	RA0970130002001H	097013.0018.001.H		Pozzetto d'ispezione	pH, conducibilità, BOD, COD, SST, N tot, P tot, Al, Fe, Pb, Zn, Idrocarburi tot.

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate da laboratorio abilitato e riferite di norma per le acque reflue industriali a un campione medio effettuato nell'arco di tre ore¹ e per le acque meteoriche contaminate a un campione istantaneo durante un evento meteorico.

I verbali di campionamento e i rapporti di prova - i quali dovranno contenere almeno i dati identificativi del verbale di prelevamento del relativo campione, le date di accettazione e apertura del campione e di inizio e fine delle prove, e per ciascun parametro esaminato: il metodo di prova, l'unità di misura, il valore accertato, l'incertezza estesa e il limite di legge o autorizzato - devono essere trasmessi al Gestore **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento.

¹ L'autorità preposta al controllo può effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (routine, emergenza, ecc.)

EDILIZIA BINDA S.R.L. CALOLZIOCORTE

Sede legale: via dei sassi 5

Sede stabilimento: via santi Cosma e Damiano snc

Allegato al parere

I rapporti di prova devono essere inoltre conservati presso lo stabilimento aziendale e tenuti a disposizione dell'Ente Gestore del Servizio Idrico e degli Enti di Controllo per almeno tre anni.

4. Nell'ambito degli accertamenti (ispezioni, controlli, prelievi) effettuati dall'Ente Gestore del Servizio Idrico ai fini del controllo degli scarichi, il titolare dello scarico si impegna a:
 - consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico,
 - collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste,
 - presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.

5. Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

6. Ogni pozzetto di prelievo campioni deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato e reso immediatamente individuabile mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo indelebile. Periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo del pozzetto stesso.

7. Eventuali sistemi di misura e registrazione in continuo della portata, nonché le apparecchiature funzionalmente connesse (es. memorizzatore dei dati, display grafico, ecc.), devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendone la regolare manutenzione e taratura; le operazioni effettuate sul misuratore dovranno essere annotate sul registro di gestione/manutenzione.

La documentazione comprovante gli interventi effettuati (rapportino di intervento, certificato di taratura, registro gestione/manutenzione, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo così come i dati memorizzati.

8. Eventuali impianti di trattamento devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e pulizia; deve essere redatto apposito piano di manutenzione, coerente con le istruzioni d'uso fornite dai costruttori, e le corrispondenti operazioni effettuate, date, nominativi e firme del personale coinvolto devono essere riportate su di un registro di gestione/manutenzione. I residui derivanti dal trattamento delle acque dovranno essere smaltiti come rifiuto; i corrispondenti formulari dovranno essere allegati al registro anche nel caso in cui la produzione del rifiuto risulti effettuata dal soggetto che effettua il trasporto.

La documentazione comprovante gli interventi effettuati (copia dei formulari, rapportino di esecuzione lavori, registro gestione/manutenzione impianto, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.

9. Eventuali superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di pioggia e di lavaggio; devono essere sempre e comunque adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.

EDILIZIA BINDA S.R.L. CALOLZIOCORTE

Sede legale: via dei sassi 5

Sede stabilimento: via santi Cosma e Damiano snc

Allegato al parere

10. Tutti i depositi adibiti allo stoccaggio di materie prime liquide e/o rifiuti liquidi e/o oli devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza mediante idonei bacini di contenimento; i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con targhe ed etichette secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Prescrizioni relative all'adeguamento della documentazione e delle strutture dell'insediamento connesse con gli scarichi

11. L'impresa, **entro 45 giorni dalla notifica della presente Autorizzazione e comunque prima di iniziare i lavori**, dovrà;

- presentare domanda di nuovo allacciamento alla fognatura, tenendo conto delle evidenze che verranno ricavate dalla videoispezione della tratta di fognatura che attraversa il fondo, secondo la modulistica presente sul sito del Gestore del Servizio Idrico;
- fornire documentazione riportante le caratteristiche tecniche e sezione dell'impianto di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia che intende installare,

12. L'impresa dovrà:

- tarare il galleggiante di minimo della pompa di svuotamento delle vasche di prima pioggia al fine di ottenere un volume di accumulo pari alle sole prime piogge ovvero 4,3 mc;
- regolare il conto alla rovescia al termine del quale viene dato il segnale di avvio alla pompa di svuotamento delle vasche di prima pioggia in modo che sia trascorso un lasso di tempo asciutto calcolato come $96h - Xh = Yh$;
- installare un contaore di funzionamento relativo alla pompa di svuotamento delle prime piogge al fine di quantificare annualmente i volumi dei reflui scaricati in fognatura;
- realizzare il pozzetto di campionamento delle prime piogge con un battente idrico di circa 50 cm dal fondo del manufatto per consentire il prelievo e dimensioni di almeno 50x50 cm.

- 13. Gli adempimenti di cui al punto precedente dovranno essere effettuati, unitamente al progetto presentato in sede di istanza di AUA, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, fornendo comunicazione, documentazione fotografica e planimetria as-built che ne comprovino l'adempimento.** Tale documentazione dovrà essere trasmessa dall'azienda al SUAP, alla Provincia di Lecco, all'Ufficio d'ambito di Lecco ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato Lario Reti Holding.

14. Secondo quanto disposto dall'art. 124, comma 12 del D.lgs 152/2006, per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere presentata una nuova istanza, ove lo scarico risulti soggetto ad autorizzazione. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al SUAP e alla Provincia di Lecco, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo scarico

EDILIZIA BINDA S.R.L. CALOLZIOCORTE

Sede legale: via dei sassi 5

Sede stabilimento: via santi Cosma e Damiano snc

Allegato al parere

15. Qualunque interruzione parziale o totale del funzionamento degli impianti di trattamento per attività di manutenzione e/o per guasti e disservizi di minor rilievo, tali da non compromettere la qualità dello scarico finale, deve essere prontamente comunicata al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

In caso di gravi guasti o disservizi presso l'insediamento, tali da compromettere la qualità dello scarico finale, dovrà esserne data immediata comunicazione, oltre che al Gestore del Servizio Idrico Integrato, anche al SUAP, alla Provincia e all'Ufficio d'ambito, fornendo esaurienti motivazioni al riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. In tali circostanze, dovrà essere immediatamente sospeso il recapito delle acque da trattare all'impianto e/o allo scarico, interrompendo le attività che determinano la formazione di acque reflue o smaltendo, qualora possibile, tali acque come rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia; potranno essere scaricate in pubblica fognatura le sole eventuali acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento.

16. Qualora si verificano sversamenti accidentali in fognatura di acque reflue o sostanze che pregiudicano la qualità dello scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato ed alla rete di fognatura, devono essere adottate le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e deve essere data comunicazione, oltre che al Gestore del Servizio Idrico Integrato, anche al SUAP, alla Provincia e all'Ufficio d'ambito.

Prescrizioni generali

17. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "Regolamento del servizio idrico integrato" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
18. In caso di cessazione dello scarico il titolare deve darne immediata comunicazione scritta al SUAP, alla Provincia, all'Ufficio d'ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato.